

Il Consiglio Comunale di Carano con propria **deliberazione nr. 29 dd. 30.12.2008**, esecutiva, ha **determinato le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno 2009** come di seguito specificato:

**Aliquota ordinaria I.C.I. pari al 6,0 per mille;**

**Aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,0 per mille;**

## ESCLUSIONI

E' esclusa dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili **l'abitazione principale**, per la quale deve intendersi l'unità immobiliare di tipo abitativo, solitamente contraddistinta dalle categorie catastali **A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7**, all'interno della quale il contribuente (*proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, ecc.*) ha la propria residenza anagrafica. Non si deve tenere conto di tale esclusione per le abitazioni principali contraddistinte da categorie catastali considerate di lusso quali **A/1 – abitazioni di tipo signorile, A/8 – abitazioni in ville e A/9 – castelli, palazzi**, le quali continueranno a pagare l'imposta comunale sugli immobili.

Viene esclusa anche la pertinenza dell'abitazione medesima. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari - ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti - classificate o classificabili nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Sono escluse dall'ambito applicativo dell'I.C.I., secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente:

- **abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- **case locate, con contratto registrato, a persone residenti**, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- **per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che sia stata utilizzata come abitazione principale prima del suddetto ricovero.

## AREE FABBRICABILI

In merito alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili, la cui aliquota è fissata al **6,0 per mille;**

I valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento sono i seguenti:

- |  |            |
|--|------------|
| • Aree ad uso prevalentemente residenziale ( <b>B, B1, C</b> )   | € 153,00.- |
| • Aree per attività produttive e commerciali ( <b>D, D1, DC</b> ) e produttive per l'agricoltura ( <b>D2</b> )           | € 85,00.-  |
| • Aree per attrezzature turistiche ( <b>H</b> )  | € 123,00.- |
| • Aree per servizi pubblici o di interesse collettivo ( <b>F, F1, CS</b> ) e aree a verde pubblico attrezzato o sportivo | € 76,00.-  |
| • Aree per campeggi  | € 18,00.-  |

## DENUNCE

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1, del *D.Lgs. 446/97* e *ss.mm.* ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. nel Comune di Carano, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. sul modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, del *D.Lgs. 504/92*.

**Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.**

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dagli Uffici Comunali.

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato dai contribuenti tramite **c/c postale nr. 88753538** intestato all'Agente per la Riscossione di Trento – "*Equitalia Trentino Alto Adige – Südtirol SpA*", oppure alternativamente secondo quanto disposto dalla Legge 27.12.2006, nr. 296 "Legge Finanziaria dello Stato per l'anno 2007", di seguito sinteticamente riportate:

• modalità di versamento: l'art. 37 comma 55 del D.L. nr. 223/2006 ha previsto la facoltà, per i contribuenti, di effettuare i versamenti I.C.I. utilizzando il **modello F24** (nell'apposita sezione "ICI ed altri tributi locali", codice ente/codice Comune B723, Anno di riferimento 2009, codice tributo 3901 – I.C.I. per abitazione principale – 3903 I.C.I. per aree fabbricabili – 3904 I.C.I. per altri fabbricati).

• i termini di versamento: l'art. 37 comma 13 e 14 della L. 296/2006 hanno rideterminato i termini ordinari dei versamenti I.C.I. a partire dal periodo d'imposta 2007. In particolare la scadenza per il versamento della prima rata, fino al 2006 fissata al 30 giugno, è ora stabilita al **16 giugno**, mentre quella relativa al saldo è anticipata al **16 dicembre** anziché al 20 dicembre. I nuovi termini sono correlati con le scadenze ordinarie dei versamenti effettuati con il mod. F24.